Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 204

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 8 agosto 1973 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1973, n. 470.

Regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio del caffè e dei suoi derivati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il regolamento speciale per la vigilanza igienica sugli alimenti, sulle bevande e sugli oggetti di uso domestico approvato con regio decreto 3 agosto 1890, n. 7045;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la legge 26 febbraio 1963, n. 441, che reca modifiche alla predetta legge;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la sanità di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero;

Decreta:

E' approvato l'unito regolamento speciale di esecuzione per il caffè e i suoi derivati, della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1973

LEONE

ANDREOTTI — GASPARI — GONELLA — VALSECCHI — NATALI — FERRI — MATTEOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1973
Atti di Governo, registro n. 259, foglio n. 61. — VALENTINI

CAPO I
IL CAFFE' CRUDO

Art. 1.
(*Specie di caffè*)

Ai fini del presente regolamento si intendono per « caffè crudo » o « caffè verde » i semi (chicchi) privati dell'endocarpo (pergamino) ed, almeno in parte, del tegumento seminale (pellicola argentea), appartenenti ad una delle seguenti specie del genere *coffea*: c. arabica, c. canephora e c. liberica.

Le specie indicate nel comma precedente devono avere le caratteristiche morfologiche di cui alla allegata tabella *A*.

Art. 2.
(*Frammenti di chicco ed impurità vegetali*)

Si intende per « frammento di chicco » la parte di chicco di peso inferiore ad un terzo della media ponderale di cento chicchi della stessa specie.

Si intendono per « impurità vegetali » i semi diversi da quelli delle specie di coffea e le parti di pianta in genere.

Art. 3.
(*Requisiti dei chicci di caffè crudo*)

I chicchi (semi) di caffè crudo, oltre a rispondere alle prescrizioni dell'art. 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283, debbono essere esenti da micotossine, salvi gli eventuali limiti di tolleranza stabiliti dal Ministro per la sanità sentito il Consiglio superiore di sanità, non emanare odori sgradevoli estranei al caffè né aver subìto alcuna contaminazione non eliminabile con la torrefazione, la decaffeinizzazione o la solubilizzazione, non contenere più del tredici per cento in peso di acqua.

E' consentita tuttavia la presenza di altre impurità o imperfezioni nei limiti risultanti dalla allegata tabella *B*.

CAPO II
IL CAFFE' TORREFATTO

Art. 4.
(*Definizione*)

Si intende per caffè torrefatto il prodotto ottenuto dalla torrefazione del « caffè crudo » rispondente alle prescrizioni del precedente capo e delle tabelle allegate *A* e *B*.

Art. 5.
(*Impurità ed imperfezioni*)

Il caffè torrefatto non deve contenere impurità ed imperfezioni in misura superiore ai limiti indicati nella allegata tabella *C*.

Art. 6.
(*Miscele di caffè torrefatto*)

Il caffè deve essere torrefatto per semi di una sola specie.

E' consentita la miscela di due o più specie di caffè torrefatto senza aggiunte di sostanze di qualsiasi specie. Esse devono avere i requisiti elencati nella allegata tabella *C*.

CAPO III

DERIVATI DEL CAFFE'

Art. 7.

(*Caffè macinato*)

Si intende per « caffè macinato » il caffè ottenuto per macinazione del caffè torrefatto conforme alle prescrizioni del secondo capo e della tabella *C*.

Art. 8.

(*Caffè solubile*)

Si intende per « estratto di caffè in polvere solubile » o « caffè solubile » il prodotto ottenuto disidratando opportunamente il liquido estratto a caldo con acqua potabile da caffè torrefatto e costituito esclusivamente dalle sostanze estraibili dal caffè senza aggiunta di altre sostanze di qualsiasi genere.

La quantità di caffè crudo da adoperare nella preparazione del prodotto di cui al primo comma non deve essere inferiore a tremila grammi per mille di prodotto finito e non deve contenere più del quattro per cento in peso di acqua.

CAPO IV

IMPORTAZIONE DEL CAFFE'

Art. 9.

(*Nazionalizzazione del caffè*)

Ciascun sacco di caffè, presentato alla nazionalizzazione, deve contenere semi della stessa specie.

Art. 10.

(*Operazioni di cernita*)

E' vietata la nazionalizzazione di caffè non conforme alle prescrizioni del presente regolamento.

All'atto dell'importazione, deve essere esibito un certificato rilasciato dalla competente autorità governativa del paese esportatore, attestante la conformità del prodotto ai requisiti previsti dal presente regolamento.

Le partite di caffè non conformi alle prescrizioni dell'art. 3 e della tabella *B* possono essere rese conformi dall'impresa importatrice mediante le necessarie operazioni di cernita.

Ferma restando l'osservanza delle prescrizioni di carattere doganale, il trasporto delle partite indicate nel comma precedente, le operazioni della loro cernita e la distruzione del residuo derivato dalla cernita e costituito da chicchi non conformi alle prescrizioni della tabella *B*, devono essere seguiti sotto la vigilanza sanitaria. Il residuo della cernita, se non immediatamente distrutto, deve essere posto in locali separati con la indicazione « merce non destinata al consumo ».

Art. 11.

(*Nazionalizzazione di caffè solubile*)

La provenienza dell'estratto di caffè in polvere solubile o « caffè solubile » da nazionalizzare e la sua conformità alle disposizioni del precedente articolo 8 devono essere attestate con certificato rilasciato da istituti e organismi esteri riconosciuti dal Ministero della sanità, sentiti i Ministeri degli affari esteri, del commercio con l'estero e delle finanze.

Art. 12.

(*Importazione temporanea*)

La lavorazione del caffè importato temporaneamente e non conforme alle prescrizioni del presente regolamento è sottoposta a vigilanza sanitaria.

L'impresa interessata deve dare, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, preventiva comunicazione al medico provinciale competente per territorio, il quale adotta le misure idonee ad impedire l'immissione in commercio sul territorio nazionale delle partite di caffè, non conformi alle suindicate prescrizioni, che sono state sottoposte a lavorazione in regime di temporanea importazione.

CAPO V

VENDITA DEL CAFFE'

Art. 13.

(*Vendita di caffè in confezioni chiuse*)

Il « caffè macinato » e « l'estratto di caffè in polvere solubile » o « caffè solubile » devono essere posti in vendita solamente in confezioni chiuse. E' consentita tuttavia la vendita al dettaglio allo stato sfuso di caffè macinato al momento della richiesta dell'acquirente.

Art. 14.

(*Vendita di caffè allo stato sfuso*)

I prodotti di caffè per i quali sia consentita la vendita allo stato sfuso, debbono essere posti in vendita con le rispettive denominazioni. Deve essere dichiarata l'eventuale presenza di sostanze coloranti nei modi stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Art. 15.

(*Vendita di miscela di caffè*)

Il prodotto composto dalla miscela di due o più specie di caffè torrefatto deve essere posto in vendita con la denominazione « miscela di caffè », seguita eventualmente da una denominazione di fantasia che non faccia comunque riferimento a specie della « coffea species » o a zone o paesi produttori di caffè.

Nel caso in cui tale riferimento figuri nella ragione sociale o nel marchio, questi devono essere riportati in modo tale da risultare ben distinti e separati dalla denominazione di fantasia.

Art. 16.

(*Vendita di frammenti di caffè*)

I frammenti di caffè crudo, anche residuati dalla cernita di partite presentate alla nazionalizzazione, possono essere posti in vendita con la denominazione « frammenti di caffè » purché conformi alle prescrizioni del precedente art. 3 e della tabella *B*.

Il prodotto denominato « frammenti torrefatti di caffè » può essere posto in vendita, solo se privo di aggiunte di sostanze di qualsiasi genere e conforme alle prescrizioni dei numeri 1), 2) e 4) della tabella *C*.

Art. 17.

(*Vendita di partite rilavorate*)

Le partite di caffè nazionalizzate, dopo che sono state rese conformi alle prescrizioni del presente regolamento mediante operazioni di cernita, possono essere poste in vendita sul territorio nazionale, previa analisi favorevole dei laboratori indicati nell'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

Art. 18.

(*Indicazioni sulle confezioni*)

Sulle confezioni dei prodotti disciplinati dal presente regolamento o su etichette appostevi debbono essere riportate a caratteri indelebili, ben visibili e leggibili le seguenti indicazioni:

1) il nome o la regione sociale e la sede legale dell'impresa importatrice dei prodotti presentati alla nazionalizzazione oppure il nome o la ragione sociale, la sede legale e quella dello stabilimento dell'impresa confezionatrice dei prodotti nazionali o nazionalizzati;

2) la denominazione del prodotto;

3) il peso netto espresso in grammi;

4) l'eventuale presenza di materie coloranti.

Per le sole confezioni di caffè torrefatto e di caffè solubile è richiesta, in aggiunta alle indicazioni di cui al precedente comma, anche l'indicazione della data di confezionamento in « codice ». Il codice è costituito da una lettera corrispondente all'anno, da un numero di due cifre, corrispondente al giorno del mese e da una seconda lettera, corrispondente al mese e deve essere depositato presso il Ministero della sanità e presso il medico provinciale e il comando della guardia di finanza, competenti per territorio, in relazione alla ubicazione dello stabilimento dell'impresa confezionatrice dei prodotti nazionali o nazionalizzati.

Art. 19.

(*Peso del caffè venduto in confezioni chiuse*)

Il peso netto dei prodotti disciplinati dal presente regolamento, indicato sulle confezioni chiuse deve corrispondere alla media delle pesate di due confezioni prese a caso se di peso superiore a 250 grammi, di cinque confezioni prese a caso, se

di peso da 50 a 250 grammi, di dieci confezioni prese a caso se di peso inferiore ai 50 grammi. La quantità di sostanza secca del caffè torrefatto in chicchi o macinato deve corrispondere a non meno del 92,50% del peso netto indicato sulla confezione del prodotto o del peso netto, se venduto allo stato sfuso.

CAPO VI
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 20.
(*Modalità di prelievo e analisi*)

Particolari modalità per il prelevamento dei campioni di « caffè crudo », « caffè torrefatto », « caffè macinato » e « caffè solubile » possono essere stabilite con i metodi ufficiali di analisi per l'accertamento dei requisiti e delle caratteristiche dei prodotti disciplinati dal presente regolamento.

Art. 21.
(*Studi sul caffè e prodotti derivati*)

Per lo studio di questioni tecniche concernenti i prodotti disciplinati dal presente regolamento, il Ministero della sanità può avvalersi del laboratorio della camera di commercio, industria e agricoltura di Trieste.

Art. 22.
(*Norme transitorie*)

Per un anno dalla entrata in vigore del presente regolamento è consentito lo smaltimento delle partite di caffè, già immesse nel territorio nazionale, aventi quantità di impurezza e di chicchi difettosi in misura complessivamente non superiore al 10%; per i chicchi tarlati per azione dello Stephanoderes sp. e delle Araeocerus sp. la tolleranza consentita è del 20%.

E' consentito lo smaltimento delle confezioni di caffè solubile e torrefatto, non conformi alle prescrizioni del precedente art. 18, per un periodo, rispettivamente, di 18 mesi e 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 23.

Nelle regioni a statuto ordinario, le funzioni amministrative attribuite ai medici provinciali dal presente regolamento, sono esercitate, dalla Regione nel rispetto delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4.

D'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la sanità
GASPARI

TABELLA *A*

Specie di caffè

Colore	Forma	Crivello minimo	Tolleranza chicchi inferiore al crivello minimo indicato
C. *Arabica*: Oscilla tra il giallo verdino per un caffè « naturale »; si sposta decisamente verso il verde blu, per un caffè « lavato ».	E' abbastanza regolare più o meno allungata talvolta appuntita. Normalmente il rapporto tra la lunghezza (L) e la larghezza (l), L/l oscilla tra 1,7 e 2. Il solco è stretto e leggermente sinuoso. Nel caso che uno dei due ovuli abortisca, l'altro si sviluppa liberamente dando origine ad un chicco di forma ovoidale (caracoli, perla, peaberry): tali chicchi sono in genere presenti nella quantità percentuale media del 10% e debbono essere trattenuti da un crivello minimo n. 9.	12	10%
C. *Canephora*: Ha tonalità bronzea con sfumature più o meno marcate verso il giallo per il caffè «naturale»; vira leggermente verso il verde, per un caffè «lavato».	I chicchi sono generalmente piano-ovoidi di dimensioni molto variabili, ma di solito più piccoli di quelli della C. arabica. Il rapporto L/l si mantiene vicino all'unità. Il solco è piuttosto diritto che sinuoso; la pellicola è alquanto aderente. I caracoli hanno forma sferoide e sono in genere presenti nella quantità percentuale media del 25%; essi debbono essere trattenuti dal crivello n. 9.	9	10%
C. *Liberica*: Giallo bruno.	Poco regolare e spesso contorta, generalmente allungata; il rapporto L/l oscilla tra 1,7 e 1,4. I chicchi sono grossi con pellicola aderente, di aspetto ruvido. Il solco è diritto e molto aperto, con tagli trasversali.	12	10%

D'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la sanità
GASPARI

TABELLA *B*

Limiti di peso delle impurità e delle imperfezioni consentite dal caffè crudo

1) Impurità di origine minerale o animale; in misura non superiore complessivamente all'uno per cento;

2) in misura complessivamente non superiore al 5 per cento:

a) impurità vegetali;

b) frutti secchi « ciliege secche »;

c) chicchi di caffè ricoperti parzialmente o interamente dal pergamino (chicchi in pergamino);

d) chicchi esternamente ed internamente di colore nero, a grana generalmente inferiore alla media, di aspetto rugoso, che alla tostatura si rigonfiano poco, assumono un colore tendente al grigiastro e conservano la pellicola argentea fortemente aderente (chicchi neri);

e) chicchi generalmente stretti, allungati e generalmente arcuati, ricoperti da una pellicola molto aderente di colore variante dal giallo pallido al verde ed al bruno più o meno intenso, che alla torrefazione rimangono di colore chiaro con la superficie raggrinzita (chicchi secchi);

f) chicchi a superficie translucida con tonalità di colore che sfumano dal verde pallido al giallo-bruno rossastro, a seconda della specie o varietà del caffè e del grado di alterazione, generalmente privi di pellicola ed emananti talora al taglio odori sgradevoli (chicchi cerosi o fermentati);

3) chicchi con lesioni (fori) derivanti dall'azione dello Stephanoderes sp. e dello Araeocerus sp. in misura non superiore al dieci per cento;

4) frammenti di chicchi in misura non superiore al cinque per cento.

D'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la sanità
GASPARI

TABELLA *C*

Limiti in peso delle impurità ed imperfezioni consentite dal caffè torrefatto

1) Impurità di origine minerale; in misura non superiore complessivamente all'uno per cento;

2) in misura mai superiore complessivamente al 5 per cento:

a) impurità vegetali e chicchi difettosi indicati al n. 2), lettera *a*), *b*) e *c*) della tabella *B*;

b) chicchi di colore nero, generalmente molto leggeri e di aspetto spugnoso ed opaco, dal gusto amaro, carbonioso (chicchi neri e carboniosi);

c) chicchi a superficie chiara, spesso raggrinzita, che reagiscono stentatamente alla torrefazione con gusto e colore sgradevoli che si accentuano quando la pellicola argentea rimane aderente (chicchi pallidi);

d) chicchi molto leggeri di colore tendente al nero, talvolta marmorizzati, con affioramento particolarmente abbondante di grasso, che al taglio emanano un odore sgradevole (chicchi cerosi o fermentati);

3) frammenti di chicchi in misura non superiore complessivamente al sette e cinquanta per cento;

4) chicchi con lesioni (fori) derivanti dall'azione dello Stephanoderes sp. e delle Araeocerus sp. in misura non superiore complessivamente al dieci per cento.

D'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la sanità
GASPARI

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1973.

Scioglimento del consiglio comunale di Cardano al Campo.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Cardano al Campo, al quale la legge assegna venti membri, risultò composto, in seguito alle elezioni del 7 giugno 1970, di vari gruppi di diversa ispirazione politica, privi singolarmente di una decisiva prevalenza numerica.

Il sindaco e la giunta furono eletti, nell'ottobre del 1970, in virtù di un'intesa raggiunta fra due raggruppamenti consiliari costituenti la maggioranza consiliare.

Senonchè, a distanza di poco più di un anno, forti ed insanabili contrasti ebbero a manifestarsi nella coalizione di maggioranza sì da determinare le dimissioni del sindaco e della giunta delle quali il consiglio comunale prese atto nella seduta del 17 marzo 1972.

L'elezione del nuovo sindaco e degli assessori in sostituzione dei dimissionari, avvenuta nella seduta del 22 marzo 1972, valse a sanare, in un primo tempo, i cennati contrasti, che, però, non tardarono a riemergere dopo pochi mesi in ordine ad alcuni importanti problemi attinenti alla vita amministrativa dell'ente.

Conseguentemente il sindaco e la giunta rassegnarono le dimissioni riaprendo così una nuova difficile crisi che il consiglio comunale si è dimostrato stavolta incapace di superare.

Il predetto concesso, infatti, preso atto delle dimissioni del sindaco, nella seduta del 17 novembre 1972, non è riuscito poi a riunirsi in numero legale nelle adunanze indette dal sindaco stesso per i giorni 30 novembre e 12 dicembre 1972 per decidere sulle dimissioni della giunta e provvedere alla ricostituzione degli organi.

Parimenti deserte sono risultate, poi, le sedute disposte d'ufficio dal prefetto per i giorni 17 e 18 febbraio 1973.

Il prefetto, allora, nell'intento di porre il consiglio di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di precisi obblighi di legge, con decreto n. 801, in data 23 febbraio u.s., ha disposto due successive convocazioni di quell'organo per i giorni 3 e 4 marzo c.a., rivolgendo nel contempo formale diffida — notificata a tutti i consiglieri — a provvedere alla elezione del sindaco, presa d'atto delle dimissioni della giunta e elezione della nuova giunta, a scanso della misura di rigore di cui all'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale.

Poichè anche dette sedute sono andate deserte, il prefetto ha ritenuto opportuno esperire un ultimo tentativo, disponendo altre due convocazioni d'ufficio del consiglio per il 20 e 21 marzo, rinnovando l'esplicita diffida che, in caso di persistente inadempimento, sarebbe stata promossa senz'altro la procedura per lo scioglimento del consiglio stesso, ai sensi del citato art. 323 del testo unico 1915.

Malgrado il reiterato monito, anche tali ultime sedute sono risultate infruttuose talchè il prefetto, ritenuta ormai acquisita la prova dell'incapacità di quella rappresentanza elettiva di provvedere alla ricostituzione di stabili organi ordinari di amministrazione e, ritenendo tale situazione gravemente pregiudizievole per gli interessi dell'ente, il quale inoltre è rimasto carente in ordine al fondamentale adempimento del bilancio 1973, ha proposto, a norma del citato art. 323 del testo unico 1915, lo scioglimento del consiglio comunale, del quale ha disposto intanto la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la persistente carenza del consiglio comunale di Cardano al Campo, malgrado le formali diffide del prefetto, in ordine ad adempimenti obbligatori ed essenziali ai fini del funzionamento della civica amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano pienamente gli estremi per far luogo al provvedimento proposto.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza dell'11 maggio 1973.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cardano al Campo ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del rag. Giacomo Conti.

Roma, addì 18 luglio 1973

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffidà del prefetto, il consiglio comunale di Cardano al Campo (Varese) si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione degli organi ordinari, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza dell'11 maggio 1973;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cardano al Campo è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Giacomo Conti è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1973

LEONE

TAVIANI

(10350)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1973.

Scioglimento del consiglio comunale di Certosa di Pavia.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Certosa di Pavia, sorto dalle elezioni del 7 giugno 1970, si è dimostrato incapace di assicurare il normale svolgimento dell'attività amministrativa, restando carente in ordine al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1973.

Il 5 dicembre 1972, la giunta municipale di Certosa deliberava, infatti, lo schema del bilancio di previsione 1973 e convocava il consiglio comunale per il 16 dicembre per la conseguente approvazione.

Ma la predetta seduta risultava infruttuosa in quanto il bilancio, messo ai voti, riportava 9 voti favorevoli, 9 contrari ed 1 astenuto su 19 consiglieri presenti.

Con lettera in data 17 gennaio 1973, la sezione di Pavia del comitato regionale di controllo avvertiva il sindaco di Certosa che, qualora il consiglio comunale non avesse provveduto ad approvare il suddetto bilancio entro il 28 febbraio 1973, avrebbe senz'altro dato corso alla procedura stabilita dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Successivamente, non essendo stato adottato alcun provvedimento al riguardo, la stessa sezione, con lettera del 14 febbraio u.s., invitava nuovamente il sindaco a disporre per la sollecita deliberazione consiliare del bilancio 1973.

A seguito di tale ultimo intervento, la giunta municipale convocava il consiglio comunale per il suddetto adempimento, per il giorno 26 febbraio 1973.

Ma in tale seduta il bilancio, messo ai voti, veniva respinto con 10 voti contrari e 9 favorevoli.

Il 2 marzo u.s. la Giunta riconvocava d'urgenza il consiglio per il 4 marzo, ma anche tale ultimo tentativo aveva esito negativo in quanto la seduta andava deserta.

La sezione di Pavia del comitato regionale di controllo, allora, con provvedimento 5 marzo u.s., ha nominato un commissario per l'approvazione del bilancio, in sostituzione del consiglio comunale.

In data 9 marzo u.s., il predetto commissario regionale ha provveduto al suddetto adempimento.

Il prefetto di Pavia, pertanto, ritenendo che nella fattispecie si era verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma dell'art. 4 della citata legge n. 964 del 1969, con decreto in data 15 marzo 1973, ha sospeso il consiglio e ne ha proposto lo scioglimento, nominando, nel frattempo, un commissario per la temporanea amministrazione dell'ente.

Al riguardo si osserva che — malgrado gli interventi sollecitatori della sezione di Pavia del comitato regionale di controllo — la predetta amministrazione comunale non è riuscita a deliberare il bilancio preventivo per il 1973, anche dopo la scadenza dei termini di cui alla menzionata legge n. 964 — prorogati in base all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638 — entro i quali era tenuta a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo della sezione stessa.

Tale carenza ha, in effetti, confermato l'esistenza di un prolungato stato di inefficienza funzionale, determinata dalle divergenze che dividono quella rappresentanza elettiva.

Si ritiene, pertanto, che ricorrano le condizioni previste dal comma quinto del suspecificato art. 4, agli effetti dello scioglimento del consiglio comunale di Certosa di Pavia.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 4 maggio 1973.

Mi onoro pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Certosa di Pavia, ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Luigi Caselli.

Roma, addì 18 luglio 1973

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Certosa di Pavia non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1973 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 4 maggio 1973;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, numero 964; 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Certosa di Pavia è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Luigi Caselli è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1973

LEONE

TAVIANI

(10331)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1973.

Determinazione delle classi di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili dei lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto che esercitano il facchinaggio nell'ambito di mercati all'ingrosso ortofrutticoli nella provincia di Bologna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi;

Visto l'art. 6, primo comma, del citato decreto, in base al quale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto possono essere determinate, per provincia o per zona nonché per settori di attività merceologiche, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la tabella *A* dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi dovuti per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto che esercitano il facchinaggio nell'ambito di mercati all'ingrosso ortofrutticoli nella provincia di Bologna, la classe di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile è così determinata:

8ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 94.800.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1973

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(10317)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1973.

Autorizzazione alla società « S.A.I.P.I. Fiduciaria S.p.a. Società azionaria italiana per gli investimenti », con sede in Roma, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « S.A.I.P.I. Fiduciaria S.p.a. - Società azionaria italiana per gli investimenti », con sede in Roma, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « S.A.I.P.I. Fiduciaria S.p.a. - Società azionaria italiana per gli investimenti », con sede in Roma, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 luglio 1973

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

Il Ministro per la grazia e giustizia
GONELLA

(10329)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1973.

Approvazione degli imponibili forfettari medi e della relativa disciplina di applicazione dell'imposta sugli spettacoli agli introiti derivanti dalla utilizzazione degli apparecchi da divertimento o trattenimento.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640;

Visto l'art. 14 del suindicato decreto, il quale stabilisce che per taluni tipi di spettacoli e di attività di minima importanza, il Ministro per le finanze può stabilire, con proprio decreto, imponibili forfettari medi giornalieri, mensili o annuali o criteri di determinazione di detti imponibili valevoli su scala nazionale, indicando il sistema ed i termini di pagamento del tributo con le garanzie e le modalità necessarie per assicurarne la applicazione;

Tenuto conto della minima importanza delle attività concernenti l'utilizzazione degli apparecchi da divertimento o trattenimento contemplati dal n. 6 della tariffa allegata al surrichiamato decreto del Presidente

della Repubblica n. 640 e considerate altresì le particolari caratteristiche di funzionamento degli apparecchi in questione;

Ravvisata l'opportunità di fissare per le attività di cui si tratta imponibili forfettari medi, ai fini della applicazione dell'imposta sugli spettacoli;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati gli imponibili forfettari medi e la relativa disciplina di applicazione dell'imposta sugli spettacoli agli introiti derivanti dall'utilizzazione degli apparecchi da divertimento o trattenimento di che alla unita regolamentazione, che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1973.

Esso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1973

Il Ministro: VALSECCHI

ALLEGATO

Determinazione forfettaria degli imponibili e relativa regolamentazione per l'applicazione dell'imposta sugli spettacoli e dei tributi connessi agli introiti derivanti dagli apparecchi da divertimento o trattenimento installati in luoghi pubblici o aperti al pubblico, ovvero in circoli o associazioni di qualunque specie.

A) *Apparecchi installati stabilmente.*

Si intendono tali gli apparecchi installati a cura dell'esercente nel proprio locale e che nel periodo cui si riferisce la liquidazione forfettaria dell'imposta sono destinati ad essere utilizzati sempre presso il medesimo luogo.

Tenuto conto della variabilità degli introiti derivanti dalle utilizzazioni in parola, si determinano per le categorie di apparecchi sottoelencate i corrispondenti imponibili forfettari netti minimi e massimi:

CATEGORIE	PERIODO	MINIMO	MASSIMO
Biliardi (per prezzi non superiori a L. 600 orarie)	per anno	200.000	600.000
	per semestre	140.000	350.000
	per trimestre	90.000	200.000
	per mese solare o frazione	50.000	100.000
Elettrogrammofoni funzionanti con gettone o moneta di valore non superiore a L. 100	per anno	150.000	300.000
	per semestre	100.000	180.000
	per trimestre	80.000	120.000
	per mese solare o frazione	30.000	60.000
Apparecchi elettrici da trattenimento funzionanti con gettone o moneta di valore non superiore a L. 100	per anno	250.000	400.000
	per semestre	170.000	240.000
	per trimestre	120.000	160.000
	per mese solare o frazione	60.000	80.000
Mini-biliardi e apparecchi meccanici da divertimento funzionanti con gettone o moneta di valore non superiore a L. 100	per anno	80.000	150.000
	per semestre	50.000	90.000
	per trimestre	40.000	60.000
	per mese solare o frazione	20.000	30.000

L'ufficio accertatore, entro i suddetti limiti, dovrà determinare, nei singoli casi, dandone comunicazione al soggetto d'imposta, l'imponibile cui l'imposta stessa dovrà essere commisurata, previa valutazione della prevedibile intensità di utilizzazione, anche in relazione alle caratteristiche dell'apparecchio.

Il pagamento dell'imposta e dei tributi connessi dovrà avvenire in unica soluzione, entro il decimo giorno non festivo successivo a quello in cui l'ufficio accertatore abbia dato notizia dell'imponibile stabilito a seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'art. 19 del suddetto decreto. In difetto di tale dichiarazione, e senza pregiudizio della relativa sanzione, l'imposta si rende applicabile dal primo giorno del mese in cui l'ufficio accertatore abbia rilevato la installazione dell'apparecchio, semprechè non risulti provato che l'installazione stessa sia avvenuta in un mese precedente.

La quietanza attestante il pagamento dell'imposta deve essere conservata nel luogo ove è installato l'apparecchio per essere esibita a richiesta dei soggetti di cui al primo comma dell'articolo 18, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640.

In particolare su tale quietanza dovranno risultare:

1) nominativo e domicilio del soggetto d'imposta;

2) denominazione e ubicazione del luogo pubblico o aperto al pubblico, circolo o associazione in cui è installato l'apparecchio;

3) tipo dell'apparecchio e valore del gettone o moneta;

4) periodo cui si riferisce il pagamento dell'imposta;

5) ammontare dell'imponibile e relativa imposta.

Nel caso di cessazione definitiva dell'attività del locale presso cui l'apparecchio è installato o qualora l'utilizzazione di questo ultimo venga meno a seguito di provvedimenti della autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione, l'ufficio accertatore — a istanza dell'interessato — procederà al rimborso della quota parte dei tributi proporzionalmente riferibile ai mesi solari interi di inattività.

B) *Apparecchi installati con carattere di mobilità.*

Si intendono tali gli apparecchi installati a cura di soggetto (in seguito denominato gestore) diverso dall'esercente il locale nel quale l'apparecchio è collocato e che nel periodo cui si riferisce la liquidazione forfettaria dell'imposta possono essere trasferiti in luoghi diversi.

Tenuto conto che il trasferimento degli apparecchi determina un allineamento degli introiti intorno a valori medi per l'intero territorio nazionale e comporta peraltro interruzioni di utilizzazione, si stabiliscono, per i biliardi con prezzi non superiori a L. 600 orarie e per le altre categorie di apparecchi sotto elencati, funzionanti mediante moneta o gettone di valore non superiore a L. 100, i seguenti imponibili forfettari medi annuali indivisibili:

biliardi	L. 180.000
elettrogrammofoni	» 135.000
apparecchi elettrici da divertimento o trattenimento	» 230.000
mini-biliardi o apparecchi meccanici da divertimento o trattenimento	» 70.000

La liquidazione dell'imposta e dei tributi connessi, sulla base degli imponibili suddetti, dovrà essere effettuata con decorrenza dal primo giorno di un qualsiasi mese solare ed il relativo pagamento dovrà avvenire in unica soluzione a cura del gestore entro il decimo giorno non festivo successivo a quello della presentazione della dichiarazione di cui all'art. 19 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, ferma restando la responsabilità dell'esercente in ordine all'assolvimento degli obblighi tributari riferibili al periodo di detenzione dell'apparecchio, tenuto conto che le entrate relative sono conseguite a titolo originario da entrambi i soggetti sopra menzionati.

Nella predetta dichiarazione, che potrà essere resa anche cumulativamente per gruppi di apparecchi, dovranno essere precisati i luoghi di iniziale installazione degli apparecchi stessi ed i nominativi dei relativi detentori. Questi ultimi dovranno allegare il duplo della dichiarazione a corredo dell'istanza diretta alla competente autorità di pubblica sicurezza per il rilascio della relativa licenza.

La quietanza attestante il pagamento dell'imposta deve essere data in custodia dal gestore all'esercente o responsabile del luogo pubblico o aperto al pubblico, circolo o associazione in cui l'apparecchio è posto. La quietanza in parola deve essere conservata nel luogo di installazione dell'apparecchio cui si riferisce ed esibita a richiesta dei soggetti di cui al primo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, su di essa in particolare dovranno risultare:

1) nominativo e domicilio del gestore;

2) tipo dell'apparecchio e valore del gettone o moneta;

3) periodo cui si riferisce il pagamento delle imposte;

4) ammontare dell'imponibile e relativi tributi;

5) denominazione e ubicazione del luogo di installazione con l'indicazione della data di inizio dell'installazione stessa.

I dati di cui al precedente punto 5), in caso di trasferimento dell'apparecchio, dovranno essere di volta in volta aggiornati con successive annotazioni a cura del gestore convalidate da timbro e firma degli agenti dell'ufficio accertatore, territorialmente competenti per i luoghi di precedente e nuova installazione, ai quali pertanto la quietanza dovrà essere esibita prima della nuova installazione.

L'ufficio accertatore potrà consentire il versamento rateale dei tributi sull'imponibile annuo, con decorrenza dal primo giorno di un qualsiasi trimestre solare, previo versamento dell'imposta ragguagliata a dodicesimi dell'imponibile, per gli eventuali mesi solari interi precedenti quello di decorrenza della rateizzazione. In tale ipotesi l'ufficio stesso, ai sensi dell'art. 19, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, potrà chiedere che venga prestata garanzia idonea ad assicurare il pagamento dell'intero ammontare delle imposte, nonchè adottare le cautele ritenute necessarie per la tempestiva rilevazione di eventuali inadempienze, tenuto conto della mobilità degli apparecchi in questione.

Il pagamento rateale dei tributi liquidati deve essere effettuato presso l'ufficio accertatore entro il decimo giorno non festivo successivo a quello di scadenza delle singole rate.

Il mancato pagamento di una sola rata comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione e l'ufficio accertatore, avvalendosi della garanzia in essere, procederà all'incasso sia della rata non corrisposta sia delle eventuali successive non ancora scadute, facendo constare il pagamento per conto, ove l'obbligazione tributaria sia stata adempiuta dal terzo garante.

Nei soli casi di distruzione dell'apparecchio — da comprovarsi con idonea documentazione — ovvero di provvedimento dell'autorità giudiziaria o amministrativa comportante la non utilizzazione dell'apparecchio stesso il gestore potrà inoltrare istanza di rimborso e/o di esonero dal versamento delle rate non ancora scadute. In tali casi l'ufficio accertatore procederà a nuova liquidazione dei tributi dovuti sino all'evento considerato — in ragione di 1/12 per ciascun mese solare o frazione — e all'eventuale rimborso.

Norme generali

Qualora per i biliardi siano praticati prezzi superiori a L. 600 orarie, ovvero il funzionamento degli apparecchi avvenga mediante monete o gettoni di valore superiore a L. 100, gli imponibili previsti ai punti A) e B) dovranno essere proporzionalmente maggiorati, facendo esclusivo riferimento nel caso di pluralità di prezzi a quello più elevato.

La dichiarazione di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 640, dovrà essere nuovamente presentata quando l'utilizzazione dell'apparecchio si protragga oltre il periodo indicato nella dichiarazione precedente.

I soggetti che, in forza del secondo comma dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, non intendano aderire alla liquidazione dell'imposta sulla base degli imponibili forfettari sopra precisati debbono darne comunicazione scritta all'ufficio accertatore il quale consentirà all'accertamento in base a dichiarazione. In tale eventualità l'ufficio accertatore potrà apporre idonei sigilli ai dispositivi di raccolta dei gettoni o monete ai fini del periodico accertamento degli introiti conseguiti e del riscontro con la dichiarazione d'incasso del contribuente.

La liquidazione dei tributi in base agli imponibili forfettariamente determinati ai sensi del presente decreto non comporta l'esonero dal versamento dell'IVA previsto dall'art. 32, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Restano in vigore, fino alle rispettive scadenze, le liquidazioni forfettarie effettuate fino alla data di pubblicazione del presente decreto.

L'opzione per l'applicazione dell'IVA nel modo normale, prevista dalla nota in calce al n. 1 della parte III - Servizi della tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, deve essere confermata con istanza da presentare, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, all'ufficio accertatore per il successivo inoltro all'ufficio IVA.

Entro i successivi trenta giorni dovrà procedersi alla definitiva regolarizzazione delle singole posizioni ai fini dell'assolvimento dell'IVA e dell'imposta sugli spettacoli sulla base dei criteri dettati dalla presente regolamentazione.

Roma, addì 6 luglio 1973

Il Ministro: VALSECCHI

(10352)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Noli massimi per emigranti

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'EMIGRAZIONE E DEGLI AFFARI SOCIALI

Visto l'art. 31 del testo unico dei provvedimenti sull'emigrazione, approvato con regio decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473 e successive modifiche;

Raccolte le proposte dei vettori di emigranti;

Esaminati i pareri delle competenti autorità;

Sentito il parere della commissione consultiva per i problemi dei trasporti nel settore dell'emigrazione;

Determina:

Le disposizioni riguardanti i noli massimi da applicarsi per il trasporto degli emigranti, di cui alla determinazione in data 30 aprile 1973, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 123 in data 14 maggio 1973, sono confermate per il periodo 1° settembre-31 dicembre 1973.

Roma, addì 31 luglio 1973

Il direttore generale: TORNETTA

(10334)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto presidenziale 1° febbraio 1973, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1973, registro n. 13, foglio n. 238, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dal signor Baliva Fortunato avverso l'ordinanza del provveditore alle opere pubbliche di L'Aquila 31 agosto 1967, n. 1131, con la quale venne ingiunta la demolizione di una sopraelevazione eseguita in violazione delle norme di edilizia antisismica di cui al regio decreto 22 novembre 1937, n. 2105 e alla legge 25 novembre 1962, n. 1684.

(10335)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Boiano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 3 luglio 1973, il comune di Boiano (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 51.328.430, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10370)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Rinuncia allo svolgimento della « I Mostra-mercato del vetro »

Il Centro Tecnico Italiano dell'Imbottigliamento, promotore della « I Mostra-mercato del vetro » ha comunicato che la manifestazione stessa, iscritta nel calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni nazionali ed internazionali del 1973, già programmata in Milano per il periodo 10-18 novembre 1973, non avrà più luogo.

(10336)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della seconda cattedra di diritto amministrativo presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino, è vacante la seconda cattedra di diritto amministrativo, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10365)

Vacanza delle seconde cattedre di chimica industriale e di chimica presso la facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano, sono vacanti le seconde cattedre di chimica industriale e di chimica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10366)

MINISTERO DELLA SANITA

Autorizzazione al laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Matera ad eseguire analisi chimiche e chimico-fisiche di acque minerali.

Con decreto n. 1398 in data 17 luglio 1973 il reparto chimico del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Matera è autorizzato ad effettuare analisi chimiche e chimico-fisiche particolareggiate di acque minerali.

(10339)

Autorizzazione al laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Alessandria ad eseguire analisi chimiche e chimico-fisiche ed analisi batteriologiche particolareggiate di acque minerali.

Con decreto n. 1397 in data 17 luglio 1973 i reparti chimico e medico-micrografico del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Alessandria sono autorizzati ad effettuare rispettivamente analisi chimiche e chimico-fisiche particolareggiate ed analisi batteriologiche particolareggiate di acque minerali.

(10340)

Errata corrige

Nel titolo precedente il testo del decreto ministeriale 3 luglio 1973, « Recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva del Consiglio della C.E.E. del 23 novembre 1970, modificata con direttiva del 28 aprile 1973, concernente gli additivi nella alimentazione degli animali », pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 10 luglio 1973, dove è scritto: « ... concernente gli additivi *nella avanzi animali in importazione ed esportazione* », deve leggersi: « ... concernente gli additivi *nella alimentazione degli animali* ».

(10331)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso per smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 6 agosto 1966, n. 651)

(*Unica pubblicazione*) Elenco n. 8

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa Amministrazione affinché, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale (Lire)
Prestito ricostruzione 3,50 % (1946)	17345	Ribaldi Vittorio fu Francesco, nato in Civitacastellana il 21 febbraio 1909, domiciliato in Cento (Ferrara). *Annotazione*: ipotecato per la cauzione dovuta dal titolare quale ufficiale giudiziario presso la pretura di Cento (Ferrara) estensibile a qualsiasi altra pretura, tribunale, corte d'appello o corte di cassazione cui fosse in avvenire destinato	5.000
Id.	17346	Intestazione: come sopra *Annotazione*: come sopra	5.000
Id.	18033	Intestazione: come sopra *Annotazione*: come sopra	5.000
Id.	18559	Intestazione: come sopra *Annotazione*: come sopra	5.000
Id.	20294	Intestazione: come sopra *Annotazione*: come sopra	5.000
Id.	21225	Intestazione: come sopra *Annotazione*: come sopra	5.000
Id.	27855	Intestazione: come sopra *Annotazione*: come sopra	20.000

Roma, addì 18 luglio 1973

(10159)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 144

Corso dei cambi del 3 agosto 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	578,05	578,05	579,50	578,05	579 —	578,05	577,40	578,05	578,05	578,05
Dollaro canadese .	577,40	577,40	579,50	577,40	577,75	577,40	577 —	577,40	577,40	577,40
Franco svizzero .	202,80	202,80	201,80	202,80	202,75	202,79	202,50	202,80	202,80	202,80
Corona danese .	105,05	105,05	105 —	105,05	104,75	105,06	104,85	105,05	105,05	105,05
Corona norvegese .	108,47	108,47	109 —	108,47	108,50	108,48	108,50	108,47	108,47	108,47
Corona svedese .	143,05	143,05	142 —	143,05	143,25	143,06	143,20	143,05	143,05	143,05
Fiorino olandese	224,21	224,21	224,25	224,21	224,75	224,22	223,92	224,21	224,21	224,21
Franco belga .	16,22	16,22	16,25	16,22	16,23	16,23	16,20	16,22	16,22	16,22
Franco francese	140,90	140,90	141 —	140,90	141,25	140,91	140,50	140,90	140,90	140,90
Lira sterlina .	1451,10	1451,10	1446 —	1451,10	1452,50	1451,11	1449,60	1451,10	1451,10	1451,10
Marco germanico .	246,65	246,65	246,50	246,65	247 —	246,66	246,65	246,65	246,65	246,65
Scellino austriaco .	33,48	33,48	33,50	33,48	33,70	33,49	33,48	33,48	33,48	33,48
Escudo portoghese .	26,05	26,05	26,05	26,05	25,95	26,06	25,95	26,05	26,05	26,05
Peseta spagnola	10,1890	10,189	10,20	10,1890	10,24	10,19	10,20	10,1890	10,18	10,19
Yen giapponese .	2,1850	2,185	2,2230	2,1850	2,18	2,19	2,19	2,1850	2,18	2,18

Media dei titoli del 3 agosto 1973

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 .	106,275
Redimibile 3,50 % 1934	99,60
» 3,50 % (Ricostruzione) .	89,825
» 5 % (Ricostruzione)	95,10
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,725
» 5 % (Città di Trieste) . . .	96,275
» 5 % (Beni esteri) .	92,70
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	94,375
» 5,50 % » » 1968-83	94,10
» 5,50 % » » 1969-84 .	95,075
» 6 % » » 1970-85	96,775
» 6 % » » 1971-86 . .	97,675
» 6 % » » 1972-87	97,10
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	100,30
» » » 5,50 % 1976 .	100,075
» » » 5 % 1977 .	99,925
» » » 5,50 % 1977 .	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974) . .	99 —
» 5 % (» 1° aprile 1975) . .	97,50
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,025
» 5 % (» 1° gennaio 1977) . .	95,80
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,75
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) . .	100,575
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) . .	100,725

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 agosto 1973

Valuta	Cambio
Dollaro USA	577,725
Dollaro canadese	577,20
Franco svizzero .	202,65
Corona danese . .	104,95
Corona norvegese .	108,485
Corona svedese .	143,125
Fiorino olandese .	224,065
Franco belga	16,21
Franco francese	140,90
Lira sterlina .	1450,30
Marco germanico .	246,52
Scellino austriaco	33,49
Escudo portoghese	26,00
Peseta spagnola	10,194
Yen giapponese .	2,187

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 16 agosto 1937, n. 3192/R/Gab. con cui alla sig.ra Maria Unterkircher, nata a Tiso di Funes il 13 ottobre 1910, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Sottochiesa;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 12 dicembre 1972 dal sig. Erberto Sottochiesa, nato a Bolzano il 5 dicembre 1941, in atto residente a Funes, frazione Tiso, figlio della predetta;

Ritenuto di dover accogliere la richiesta dell'interessato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 87 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Visto l'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 49;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 16 agosto 1937, n. 3192/R/Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

In conseguenza di tale revoca il cognome del sig. Erberto Sottochiesa, nato a Bolzano il 5 dicembre 1941, residente a Funes, frazione Tiso n. 96, viene ripristinato nella forma tedesca di Unterkircher.

Gli effetti del presente provvedimento si estendono alla moglie del predetto, Obexer Maria, nata a Funes l'8 settembre 1950 ed al figlio Stefan, nato a Bressanone il 7 luglio 1972.

Il sindaco del comune di Funes provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 20 luglio 1973

(10321) *p. Il commissario del Governo:* MAROTTA

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per esami, integrati da esperimenti pratici, per la nomina a tredici posti di musicante presso la banda dell'Arma dei carabinieri.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599;
Vista la legge 18 ottobre 1961, n. 1168;
Vista la legge 1° marzo 1965, n. 121;
Viste le disposizioni vigenti in materia di arruolamento volontario nell'Arma dei carabinieri (testo unico approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329; decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 857; decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 588; legge 22 marzo 1968, n. 397, e corrispondenti successive modificazioni);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1970, n. 1077;
Tenuto conto che presso la banda dell'Arma dei carabinieri, in relazione alle vacanze già esistenti e di quelle che si formeranno nell'anno 1973 in dipendenza dei collocamenti a riposo, si rende necessario ricoprire tredici posti di musicante;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami, integrati da esperimenti pratici, per la nomina presso la banda dell'Arma dei carabinieri a:

1) quattro posti di vicebrigadiere musicante in ferma volontaria, uno per ciascuno dei seguenti strumenti di 1ª categoria *A*:
1° clarinetto soprano in Sib n. 1 (principale);
1° saxofono soprano in Sib;
1ª tromba in Sib (con l'obbligo del trombino in Fa);
1° flicorno soprano in Sib;

2) tre posti di vicebrigadiere musicante in ferma volontaria, uno per ciascuno dei seguenti strumenti di 1ª categoria *B*:
1ª tromba in Fa;
1° clarinetto soprano in Sib n. 2;
1ª tromba in Sib basso (con l'obbligo del trombone tenore e flicorno tenore);

3) un posto di appuntato musicante in ferma volontaria per lo strumento di 2ª categoria *A* « ottavino (con l'obbligo del flauto) »;

4) tre posti di appuntato musicante in ferma volontaria, uno per ciascuno dei seguenti strumenti di 2ª categoria *B*:
corno inglese (con l'obbligo dell'oboe);
2° clarinetto basso in Sib;
2° trombone tenore;

5) due posti di carabiniere musicante in ferma volontaria, uno per ciascuno dei seguenti strumenti di 3ª categoria *B*:
3° clarinetto basso in Sib;
2° saxofono basso (con l'obbligo del saxofono contrabasso).

Art. 2.

Possono partecipare al concorso, per uno o più strumenti:
i sottufficiali e i militari di truppa di ogni grado in servizio e in congedo illimitato o provvisorio delle forze armate e dei Corpi di polizia;
i giovani che non abbiano concorso alla leva,
che alla data del 31 dicembre 1973 avranno compiuto il 18° anno di età ma non superato il 30°. Tale limite è elevato di anni cinque per i militari in servizio delle forze armate e dei Corpi di polizia.

Nei riguardi dei musicanti della banda dell'Arma dei carabinieri, che concorrono per una categoria superiore a quella di appartenenza, si prescinde dal limite di età.

I concorrenti che non siano già in servizio nell'Arma dei carabinieri devono altresì:

a) essere riconosciuti idonei a incondizionato servizio militare ed esenti da ogni sintomo che possa far sospettare precedenti morbosi o malattie nervose o ledenti le facoltà mentali, nonché possedere statura e perimetro toracico non inferiore, rispettivamente, a metri 1,65 e 0,85;

b) possedere i requisiti richiesti da uno speciale attestato di idoneità morale, da rilasciare dai comandanti di compagnia o di tenenza dell'Arma, competenti per territorio;

c) avere, se minori, il consenso del genitore esercente la patria potestà o del tutore, per contrarre l'arruolamento volontario. Non occorre tale consenso per coloro che abbiano già concorso alla leva e siano stati arruolati, né per i figli di italiani all'estero.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, debbono essere indirizzate al Ministero della difesa - Direzione generale per i sottufficiali e i militari di truppa dell'esercito - 7ª divisione. In esse i candidati specificheranno lo strumento o gli strumenti e relative categorie, per cui intendono concorrere.

Le domande vanno presentate, o fatte pervenire, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana:

a) al comando del Corpo o ente di appartenenza, da parte dei candidati che prestano servizio militare nelle forze armate e nei Corpi di polizia;

b) direttamente al Ministero, da parte dei candidati non in servizio militare. Questi devono unire alla domanda, a seconda dei casi, uno dei seguenti documenti in bollo:

documento matricolare, da rilasciare dal distretto militare o dalla capitaneria di porto competenti, se trattasi di militare in congedo illimitato, ovvero di giovani che hanno già concorso alla leva e siano stati arruolati;

atto di assenso del genitore esercente la patria potestà o del tutore, se trattasi di minori che non abbiano ancora concorso alla leva; quelli di essi che siano figli di italiani all'estero devono invece produrre apposita certificazione.

I comandi dei Corpi o enti che ricevono le domande dei candidati di cui alla precedente lettera *a*), provvederanno:

1) ad apporre sulle domande stesse l'indicazione della data di ricezione;

2) ad inoltrarle al Ministero della difesa, entro 15 giorni dalla data di ricezione, corredate di:
documento matricolare;
rapporto informativo circa il rendimento in servizio e comportamento disciplinare.

Art. 4.

Gli esami di concorso e gli esperimenti pratici consisteranno nelle seguenti prove:

1) per i concorrenti di tutte le categorie:
a) esecuzione di un pezzo di concerto studiato, a scelta del concorrente;
b) lettura a prima vista di un brano di musica;
c) nozioni inerenti alla tecnica dello strumento;

2) per i concorrenti delle prime e delle seconde categorie:
a) direzione di un pezzo eseguito dalla banda;
b) dimostrazione della conoscenza tecnica degli strumenti che compongono la banda;

3) per i concorrenti delle prime categorie: armonizzazione per pianoforte di un basso dato.

Le prove di esame del concorso saranno svolte presso la Scuola allievi carabinieri di Roma, con inizio alle ore 8 del 26 novembre 1973.

Art. 5.

La commissione giudicatrice del concorso, alla cui nomina si provvederà con successivo decreto, sarà composta da:
un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri, presidente;
l'ufficiale maestro direttore della banda dell'Arma dei carabinieri, membro;
un professore di strumento a fiato di un conservatorio statale o un maestro diplomato in istrumentazione per banda, membro;
un funzionario di ruolo della carriera direttiva amministrativa della difesa, avente qualifica di consigliere, segretario senza diritto a voto.

La commissione, mediante l'attribuzione a ciascun concorrente di un punto di merito da uno a venti per le prove di cui all'art. 4, formerà distinte graduatorie per ogni categoria e strumento. A parità di punteggio verrà data la precedenza ai candidati che già appartengono alla banda dell'Arma dei carabinieri e, tra questi, ai più elevati in grado; in caso di parità di grado ha la precedenza il più anziano.

Per conseguire l'idoneità i concorrenti devono raggiungere un punto non inferiore a 14, se hanno concorso per strumenti delle prime e delle seconde categorie; non inferiore a 12, se hanno concorso per strumenti delle terze categorie.

Le graduatorie saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione — per coloro che non siano già in servizio nell'Arma dei carabinieri — dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'arruolamento in detta Arma.

Art. 6.

Ai fini degli adempimenti di cui all'ultimo comma del precedente articolo, per i concorrenti non in servizio nell'Arma dei carabinieri utilmente collocati nelle graduatorie, sarà provveduto, a cura del Ministero:

1) all'accertamento, presso l'ospedale militare più vicino alla loro residenza o sede di servizio, della idoneità fisica di cui alla lettera *a*) dell'articolo 2;

2) a richiedere, al comando dell'Arma dei carabinieri competente per territorio, lo speciale attestato di idoneità morale, di cui alla lettera *b*) del citato articolo 2.

I concorrenti comunque non in servizio militare nelle forze armate e nei Corpi di polizia riceveranno, inoltre, apposita comunicazione in seguito alla quale dovranno far pervenire al Ministero i seguenti documenti in bollo, a pena di esclusione dal novero dei vincitori del concorso, entro il perentorio termine di giorni quaranta decorrenti dalla data di ricezione della predetta comunicazione:

estratto dell'atto di nascita;
certificato di cittadinanza italiana;
certificato penale generale.

Art. 7.

I vincitori del concorso debbono assumere servizio presso la banda dell'Arma dei carabinieri entro il termine che verrà loro fissato. Chi non ottemperi a ciò senza giustificato motivo verrà dichiarato rinunciatario ed in sua vece subentrerà colui che lo segue in graduatoria.

I vincitori del concorso che siano militari in servizio delle forze armate e dei Corpi di polizia, appartenenti al servizio permanente o continuativo ovvero alla ferma volontaria o rafferma, se di grado uguale a quello previsto per la categoria per la quale hanno concorso conservano la posizione di stato e l'anzianità posseduta nel ruolo di provenienza; se di grado superiore sono nominati col grado corrispondente a quello rivestito nel ruolo di provenienza e conservano posizione di stato ed anzianità, seguendo nel ruolo i pari grado aventi uguale anzianità assoluta.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1973

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1973
Registro n. 18, *foglio n.* 304

ORGANICO STRUMENTALE DELLA BANDA DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Strumenti di 1ª categoria A:

1° flauto (con l'obbligo dell'ottavino);
1° oboe;
1° clarinetto piccolo in Lab (con l'obbligo del clarinetto piccolo in Mib);
1° clarinetto soprano in Sib n. 1 (principale);
1° clarinetto basso in Sib;
1° saxofono soprano in Sib;
1° corno (Fa-Sib);
1ª tromba in Sib (con l'obbligo del trombino in Fa);
1° flicorno sopranino in Mib;
1° flicorno soprano in Sib;
1° flicorno tenore in Sib;
1° flicorno basso in Sib.

Strumenti di 1ª categoria B:

1° clarinetto piccolo in Mib (con l'obbligo del clarinetto piccolo in Lab);
1° clarinetto soprano in Sib n. 2;
2° clarinetto soprano in Sib n. 1;
1° clarinetto contralto in Mib;
1° saxofono contralto in Mib;
1° saxofono tenore in Sib;
1ª tromba in Fa;
1ª tromba in Sib basso (con l'obbligo del trombone tenore e flicorno tenore);
1° trombone tenore;
2° flicorno sopranino in Mib;
1° flicorno contralto in Mib;
1° flicorno contrabasso in Sib;
timpani (con l'obbligo del tamburo e degli altri strumenti a percussione).

Strumenti di 2ª categoria A:

ottavino (con l'obbligo del flauto);
2° oboe;
2° clarinetto piccolo in Mib;
1° clarinetto soprano in Sib n. 3;
1° clarinetto soprano in Sib n. 4;
1° clarinetto soprano in Sib n. 5;
1° clarinetto soprano in Sib n. 6;
2° saxofono contralto in Mib;
1° saxofono baritono in Mib;
3° corno (Fa-Sib);
2ª tromba in Sib;
trombone basso in Fa;
1° flicorno soprano in Sib raddoppio;
2° flicorno soprano in Sib;
2° flicorno tenore in Sib;
flicorno basso grave in Fa;
1° tamburo (con l'obbligo dei timpani e degli altri strumenti a percussione);
gran cassa (con l'obbligo dei timpani e degli altri strumenti a percussione).

Strumenti di 2ª categoria B:

2° flauto (con l'obbligo dell'ottavino);
corno inglese (con l'obbligo dell'oboe);
2° clarinetto piccolo in Lab (con l'obbligo del clarinetto piccolo in Mib);
1° clarinetto soprano in Sib n. 7;
1° clarinetto soprano in Sib n. 8;
2° clarinetto soprano in Sib n. 2;
2° clarinetto soprano in Sib n. 3;
2° clarinetto soprano in Sib n. 4;
2° clarinetto contralto in Mib;
2° clarinetto basso in Sib;
1° saxofono basso in Sib;
1° contrabasso ad ancia;
2° corno (Fa-Sib);
4° corno (Fa-Sib);
2ª tromba in Fa;
2° trombone tenore;
2° flicorno contralto in Mib;
2° flicorno basso in Sib;
2° flicorno contrabasso in Sib;
1° piatti (con l'obbligo degli altri strumenti a percussione).

Strumenti di 3ª categoria A:

1° clarinetto soprano in Sib n. 9;
1° clarinetto soprano in Sib n. 10;
2° clarinetto soprano in Sib n. 5;
2° clarinetto soprano in Sib n. 6;
2° clarinetto soprano in Sib n. 7;
2° clarinetto soprano in Sib n. 8;
1° clarinetto contralto in Mib raddoppio;
clarinetto contrabasso in Mib;
clarinetto contrabasso in Sib;
2° saxofono soprano in Sib;
3° saxofono contralto in Mib;
2° saxofono tenore in Sib;
2ª tromba in Sib basso;
trombone contrabasso;
flicorno basso grave in Mib.

Strumenti di 3ª categoria B:
3º flauto (con l'obbligo dell'ottavino);
3º oboe (con l'obbligo del corno inglese);
1º clarinetto soprano in Sib n. 11;
1º clarinetto soprano in Sib n. 12;
2º clarinetto soprano in Sib n. 9;
2º clarinetto soprano in Sib n. 10;
2º clarinetto soprano in Sib n. 11;
2º clarinetto soprano in Sib n. 12;
2º clarinetto contralto in Mib raddoppio;
3º clarinetto basso in Sib;
2º saxofono baritono in Mib;
2º saxofono basso (con l'obbligo del saxofono contrabasso);
2º contrabasso ad ancia (oppure clarinetto contrabasso);
5º corno (Fa-Sib);
3º tromba in Sib;
3º tromba in Fa (con l'obbligo della tromba in Sib);
3º trombone tenore (con l'obbligo della tromba in Sib basso);
2º flicorno soprano in Sib raddoppio;
3º flicorno contralto in Mib;
3º flicorno tenore (con l'obbligo del trombone tenore);
3º flicorno basso in Sib (con l'obbligo del trombone tenore e flicorno tenore);
2º flicorno basso grave in Fa o Mib (con l'obbligo del trombone basso in Fa) oppure 3º flicorno contrabasso in Sib (con l'obbligo del trombone contrabasso);
2º tamburo (con l'obbligo dei timpani e degli altri strumenti a percussione);
2º piatti (con l'obbligo degli altri strumenti a percussione).

Il Ministro: TANASSI

(10379)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Sostituzione del presidente della commissione esaminatrice del concorso per esami a dodici posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1972, registro n. 46 Tesoro, foglio n. 131, con il quale è stato indetto un concorso per esami a dodici posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1973, registro n. 16 Tesoro, foglio n. 90, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Ritenuta la necessità di sostituire il presidente della commissione, dott. Andrea Lojacono, consigliere di Stato, il quale si trova nella impossibilità di intervenire al concorso suddetto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Il dott. Mario Santoni Rugiu, consigliere di Stato, è chiamato a far parte della commissione giudicatrice del concorso, di cui alle premesse, in qualità di presidente, in sostituzione del dott. Andrea Lojacono, consigliere di Stato.

Al dott. Mario Santoni Rugiu saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e dalle leggi 5 giugno 1967, n. 417 e 14 agosto 1971, n. 1031 e la relativa spesa graverà sul capitolo 1052 per l'esercizio finanziario 1973 e su quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1973

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1973
Registro n. 22 Tesoro, foglio n. 204

(10342)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso ad un posto di curatore in prova presso l'orto botanico annesso alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Messina.

Le prove scritte del concorso ad un posto di curatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici presso l'orto botanico della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Messina, si svolgeranno presso l'istituto di botanica dell'Università di Messina con inizio il giorno 25 settembre p.v. alle ore 9, in via P. Castelli n. 2.

(10341)

REGIONE UMBRIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Terni

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del medico provinciale di Terni, 15 luglio 1971, n. 2595, con il quale è stato bandito il concorso pubblico per i posti di medico condotto vacanti in provincia di Terni al 30 novembre 1969;

Visti i verbali della commissione esaminatrice ed in particolare la graduatoria di merito formulata dalla commissione stessa;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 19 luglio 1972, n. 13;

Vista la deliberazione della giunta regionale 5 giugno 1973, n. 999, esecutiva ai sensi di legge;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Ruina Aldo	punti	82,528/120
2. Tonti Dario	»	62,770/120
3. Del Duca Luigi	»	57,742/120
4. Boncompagni Josè Guido	»	48,205/120
5. Laureti Giuseppe	»	46,155/120

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel «Bollettino Ufficiale» della Regione, nel Foglio per gli annunzi legali della provincia di Terni e, per otto giorni, negli albi dell'ufficio medico provinciale di Terni, della prefettura di Terni e dei comuni interessati.

Perugia, addì 17 luglio 1973

Il presidente: CONTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto 17 luglio 1973, n. 266 con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per i posti di medico condotto vacanti in provincia di Terni al 30 novembre 1969, bandito dal medico provinciale di Terni con provvedimento n. 2595 del 15 luglio 1971;

Tenuto conto dell'ordine di preferenza delle sedi espresso dai candidati idonei, nella domanda di partecipazione al concorso;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 19 luglio 1972, n. 13;

Vista la deliberazione della giunta regionale 5 giugno 1973, n. 999, esecutiva ai sensi di legge;

Decreta:

I seguenti medici sono dichiarati vincitori delle condotte a fianco di ciascuno indicate:

Ruina Aldo: Ficulle (I condotta);
Tonti Dario: Guardea;
Del Duca Luigi: Narni (condotta medica primaria);
Boncompagni Josè Guido: Acqualoreto, fraz. Baschi;
Laureti Giuseppe: Penna in Teverina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale » della Regione, nel Foglio per gli annunzi legali della provincia di Terni e, per otto giorni nell'albo dell'ufficio medico provinciale di Terni, della prefettura di Terni e dei comuni interessati.

Perugia, addì 17 luglio 1973

Il presidente: CONTI

(10343)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio provvedimento in data 4 giugno 1973, numero 202, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso per i posti di medico condotto vacanti in provincia di Perugia alla data del 30 novembre 1970;

Considerato che uno dei componenti, il primario ospedaliero prof. Mario Negri, si è dimesso dalla commissione e che quindi si rende necessario provvedere alla sostituzione del medesimo;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale in data 17 luglio 1973, n. 1394, esecutiva ai sensi di legge;

Decreta:

Il prof. Mario Negri, quale componente della commissione esaminatrice del concorso in premessa indicato, è sostituito dal prof. Mariano Petrina, primario chirurgo dell'ospedale di Umbertide.

Le prove di esame avranno inizio non prima di un mese dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il provvedimento medesimo verrà pubblicato inoltre nel « Bollettino Ufficiale » della regione dell'Umbria e, per otto giorni consecutivi, nell'albo dell'ufficio medico provinciale di Perugia, della prefettura di Perugia e dei comuni interessati.

Perugia, addì 18 luglio 1973

Il presidente: CONTI

(10390)

REGIONE PIEMONTE

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del medico provinciale di Alessandria in data 18 maggio 1971, n. 5168, modificato con decreto n. 4911 del 22 ottobre 1971, n. 4947 del 25 ottobre 1971, n. 5996 del 23 dicembre 1971 e n. 547 del 26 febbraio 1972, con il quale vennero messe a concorso le condotte mediche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1970;

Visto il proprio decreto n. 261/1973 in data 7 marzo 1973 con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso suddetto;

Viste le domande dei candidati con l'indicazione delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Considerato che il vincitore della condotta medica di Pontecurone ha rinunziato alla condotta ad esso assegnata;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed altri aventi diritto di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Il dott Cabona Elio risultato idoneo al concorso di cui in premessa è dichiarato vincitore della condotta medica di Pontecurone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel « Bollettino Ufficiale » della regione Piemonte, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Alessandria, dell'ufficio del medico provinciale di Alessandria e del comune interessato.

Alessandria, addì 30 luglio 1973

p. Il presidente
Il medico provinciale: FIENO

(10344)

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Vercelli

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del medico provinciale di Vercelli n. 2637 in data 12 giugno 1970 con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti in provincia di Vercelli al 30 novembre 1969;

Visto il successivo decreto del medico provinciale di Vercelli n. 1353 in data 6 maggio 1972 con il quale si è provveduto alla nomina della commissione giudicatrice del concorso in questione;

Visto il proprio decreto n. 227 reg. n. 155 in data 12 febbraio 1973 con il quale si è provveduto alla sostituzione di un componente della predetta commissione giudicatrice;

Visti i verbali rassegnati dalla commissione giudicatrice e constatata la legittimità e regolarità delle operazioni del concorso;

Vista la graduatoria generale di merito delle candidate risultate idonee;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle candidate risultate idonee nel concorso di cui in premessa:

1. Sedino Rosa Anna . . . . . punti 66,755
2. Bosco Maria Cesarina . . . . . » 45,900

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Bollettino Ufficiale della regione Piemonte, nel Foglio annunzi legali della provincia di Vercelli e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Vercelli, del medico provinciale di Vercelli e dei comuni interessati.

Vercelli, addì 9 luglio 1973

p. Il presidente
Il medico provinciale: GUANTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 961 in data odierna con il quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti risultate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Vercelli al 30 novembre 1969;

Visto il decreto del medico provinciale di Vercelli n. 479 in data 15 ottobre 1971 con il quale veniva stralciata dal bando del predetto concorso la condotta ostetrica del comune di Santhià;

Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dalle concorrenti nelle domande di partecipazione al concorso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

L'ostetrica Sedino Rosa Anna, nata a Gambolò (Pavia) il 25 luglio 1930, è dichiarata vincitrice del consorzio ostetrico Valdengo-Piatto-Cerreto Castello-Quaregna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Bollettino Ufficiale della regione Piemonte, nel Foglio annunzi legali della provincia di Vercelli e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Vercelli, del medico provinciale di Vercelli e dei comuni interessati.

Vercelli, addì 9 luglio 1973

p. Il presidente
Il medico provinciale: GUANTI

(10345)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Salerno.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti gli atti di ufficio;

Visto il proprio decreto n. 4682 in data 4 maggio 1971, con il quale veniva nominata la commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti nei comuni della provincia di Salerno al 30 novembre 1969;

Considerato che il dott. Nunzio Nicosia ha rassegnato le dimissioni da presidente di tale commissione;

Vista la nota telegrafica n. 300.VIII.II.72.C/1763 in data 7 maggio 1973 con la quale il Ministero della sanità designa per la sostituzione il dott. Giovanni Tripodi, direttore di divisione in servizio presso il predetto dicastero;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1966, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

Il dott. Giovanni Tripodi è nominato presidente della commissione giudicatrice del concorso di cui in narrativa, in sostituzione del dott. Nunzio Nicosia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio.

Salerno, addì 26 luglio 1973

Il medico povinciale: MOLES

(10347)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1973, n. 5.
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1973.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 20 *dell'*8 *maggio* 1973)

(10270)

LEGGE REGIONALE 21 maggio 1973, n. 6.
Disposizioni per l'assunzione in posizione di « comando » di guardie del corpo forestale dello Stato.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 29 *maggio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata, fino al 20 gennaio 1974, ed in deroga a quanto disposto dal primo comma dello art. 5 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, ad assumere in posizione di comando personale del ruolo dei sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato, con qualifica di guardia o guardia scelta, nei limiti dei posti vacanti nel corrispondente ruolo regionale.

Il personale, di cui al precedente comma, assunto in posizione di comando con deliberazione della Giunta regionale, con la stessa decorrenza dell'assunzione viene messo a disposizione delle province autonome di Trento o di Bolzano, mediante decreto del Presidente della Giunta regionale.

Entro un anno dall'assunzione in posizione di comando e previo assenso dell'amministrazione di provenienza, detto personale può chiedere di transitare nel corrispondente ruolo regionale ai sensi delle disposizioni vigenti ed è inquadrato, occorrendo anche in soprannumero, nella corrispondente qualifica, fino alla concorrenza dei posti disponibili nel ruolo organico dei sottufficiali e guardie forestali.

All'inquadramento del personale di cui al comma precedente, si provvede con deliberazione della Giunta regionale, anche in deroga al disposto contenuto nell'art. 10 della legge regionale 25 luglio 1962, n. 13.

Art. 2.

L'Amministrazione regionale ha la facoltà di conferire, oltre ai posti disponibili alla data di approvazione della graduatoria del corso istituito nell'anno 1973 per l'avanzamento a vicebrigadiere del ruolo organico speciale dei sottufficiali e guardie forestali, in base alle norme della legge regionale 7 dicembre 1962, n. 21, anche tutti quelli che si renderanno disponibili entro il 31 dicembre 1973, secondo l'ordine di graduatoria.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 21 maggio 1973

GRIGOLLI

Visto, il Commissario del Governo per la provincia di Trento
BIANCO

(10271)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.